



COMUNE DI AGEROLA
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, ai fini di assicurare l'ordinato e regolare svolgimento dell'attività consiliare ed il pieno e responsabile esercizio del mandato elettivo dei singoli Consiglieri.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento sono integrative e specificative di quelle previste in materia dalla legge e dallo Statuto comunale, a cui si fa espresso rinvio per tutti i casi non disciplinati.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Qualora si rilevino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, ovvero un Consigliere sollevi eccezioni in ordine all'interpretazione di norme del presente Regolamento, si procede come segue:
 - a) nei casi che si presentino nel corso delle adunanze la decisione è adottata dal Sindaco-Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentiti eventualmente la Conferenza dei Capigruppo e il Segretario comunale;
 - b) nei casi che si presentino al di fuori delle adunanze, i rilievi e le eccezioni vanno formulati per iscritto al Sindaco-Presidente del Consiglio, il quale, dopo l'istruttoria della pratica da parte dei competenti funzionari comunali, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Il Consiglio comunale decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco-Presidente stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, nonché avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità locale.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione dell'adunanza medesima.

5. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza consiliare sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

Art. 4 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco-Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Tale delegazione partecipa assieme alla Giunta.

Art. 5 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art. 6 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge, per tale carica, dal Testo Unico 18 maggio 2000, n. 267 (d'ora in avanti: solo Testo Unico) e dallo Statuto.

3. La prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni, convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto, adotta, a voti palesi, la deliberazione di convalida degli eletti, verificata l'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di condizioni di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del Testo Unico.

Quando sussista una delle cause o condizioni ivi previste, provvede ad attivare la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico. La proposta di deliberazione relativa alla convalida degli eletti deve essere corredata di parere del Segretario comunale, che provvederà a formularlo sentiti, per quanto di competenza, tutti i Responsabili di Settore.

4. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

5. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati.

6. Il Consiglio Comunale provvede, infine, alla elezione della Commissione Elettorale comunale.

7. Effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi e terminati gli interventi dei Consiglieri, il Sindaco dichiara conclusa la prima adunanza del Consiglio comunale.

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 7 – Il Sindaco-Presidente del Consiglio comunale. Compiti e funzioni.

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente, rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo secondo i principi stabiliti dal Testo Unico e dallo Statuto comunale, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

2. Il Sindaco-Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Il Sindaco-Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e da altre disposizioni del Testo Unico; realizza il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione.

4. Il Sindaco-Presidente del Consiglio:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto ;
- attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze che la legge ha riservato al Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- cura rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l'art. 8 del Testo Unico in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento ;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dagli artt. 43 e 44 del Testo Unico, dallo Statuto e dal Regolamento;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Testo Unico, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8 - Presidente - Assenza o impedimento temporaneo. Funzioni vicarie

1. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco-Presidente del Consiglio lo sostituisce il Vicesindaco quando lo stesso è Consigliere comunale. Se il Vicesindaco è nominato fra i componenti esterni della Giunta, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano.

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9 - Costituzione

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2. I gruppi consiliari, prima dell'adunanza di insediamento del Consiglio, eleggono nel loro seno il Presidente. Per i gruppi costituiti dall'unico Consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei Presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei Presidenti è comunicata al Sindaco-Presidente del Consiglio prima dell'adunanza di insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Gruppo dal quale si distacca e al Sindaco-Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del Presidente del gruppo al quale aderisce.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altro gruppo acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, salvo le eccezioni previste nel presente Regolamento. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Sindaco-Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti i componenti con l'indicazione del Consigliere eletto Presidente del gruppo.

Art. 10 - Conferenza dei capi - gruppo

1. La conferenza dei capi-gruppo è organismo consultivo del Sindaco-Presidente del Consiglio che la presiede. Tale organismo concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività consiliare.

2. La conferenza dei capi-gruppo è convocata dal Sindaco-Presidente del Consiglio su iniziativa dello stesso, ogni qualvolta lo ritenga utile, o anche su richiesta della Giunta o di un capo-gruppo di una lista che ha partecipato alla competizione elettorale.

3. Le riunioni della conferenza dei capi-gruppo non sono pubbliche e per le stesse non viene redatto alcun processo verbale.

Art. 11 – Sala per attività istituzionali

Un locale della sede comunale è destinato ai gruppi consiliari. L'utilizzo di tale locale sarà disciplinato dalla Conferenza dei capigruppo.

Capo IV

- COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI-

Art. 12 - Istituzione - Composizione - Nomina

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata nella seconda adunanza successiva a quella di insediamento, procede alla istituzione, al suo interno, di Commissioni permanenti investite di poteri consultivi e referenti e delle attribuzioni seguenti:

I Commissione – Affari istituzionali e legali, Servizi civici e demografici, Relazioni pubbliche e risorse umane;

II Commissione – Bilancio, Programmazione economico-finanziaria, Tributi, Economato e Provveditorato;

III Commissione – Sviluppo economico, Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, Turismo, Occupazione giovanile, Urbanistica, Lavori Pubblici, Tecnologia, Verde pubblico, Edilizia scolastica e popolare, Servizi produttivi;

IV Commissione – Servizi di sicurezza sociale, culturali, sport e tempo libero, vigilanza urbana e protezione civile.

Le Commissioni permanenti sono costituite da sei Consiglieri, espressione delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza, designati dai capigruppo ed eletti dal Consiglio Comunale nell'adunanza di cui al 1° comma.

Nel caso di dimissioni, decadenza, cambiamento di gruppo o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il capogruppo consiliare di appartenenza designa un nuovo rappresentante che viene eletto con le modalità di cui al comma precedente.

Nel caso di fuoriuscita di un Consigliere dal gruppo di appartenenza, il capogruppo consiliare provvede a sostituirlo.

Art. 13 – Presidenza e convocazione delle commissioni

1. I Presidenti ed i Vicepresidenti delle Commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza dei voti.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta entro dieci giorni da quello della nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni di Vicepresidente. Tale designazione viene dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la designazione del Vicepresidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio comunale, al Sindaco, all'organo di revisione economico-finanziaria, al Difensore civico e a agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta, e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione, espressione di gruppi che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

7. La convocazione, contenente le indicazioni del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, deve essere inviata, con le stesse modalità disposte per l'inoltro dell'avviso di convocazione della seduta consiliare, ai componenti della Commissione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco-Presidente del Consiglio.

8. Il Presidente della Commissione, al fine di approfondire specifiche questioni, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa gli organi burocratici dell'Ente, l'organo di revisione economico-finanziaria, tecnici, funzionari e professionisti esterni, nonché i rappresentanti di forze socio-politiche, culturali ed economiche, espressioni della Comunità locale.

9. Le decisioni in seno alle Commissioni sono assunte a maggioranza mediante votazione palese. In caso di parità di voti viene valutato doppio il voto del Presidente.

Art. 14 - Organizzazione delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno quattro componenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e l'avviso di convocazione va affisso all'Albo Pretorio.

Ai Lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione.

Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano apprezzamento del comportamento, della moralità e dello stato di salute di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

Art. 15 – Competenza delle commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio comunale e concorrono alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuite dal Testo Unico mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare accertamenti conoscitivi relativi all'attuazione dei programmi e dei progetti, e al funzionamento di servizi di aziende, istituzioni e altri organismi del Comune.

2. Le Commissioni provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o richiesti dalle Commissioni.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'Assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente dell'Assemblea può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati degli accertamenti conoscitivi sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio.

4. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte, di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. L'istruttoria è curata dall'ufficio competente.

Art. 16 – Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da un dipendente dell'ufficio comunale competente per materia.
2. Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente.
3. Copia dei verbali sommari delle riunioni delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco-Presidente del Consiglio, depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisore dei conti.

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 17 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con apposite deliberazioni, Commissioni temporanee o speciali, per fini di studio, controllo o indagine.
2. Nel provvedimento istitutivo di una Commissione, da motivare adeguatamente, va esplicitamente indicato che l'organismo è ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.
3. Le Commissioni sono costituite da sei Consiglieri espressione delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza. I componenti delle Commissioni sono nominati con votazione palese e separata sulla base di designazioni fatte da ciascun capogruppo.
4. Qualora, a seguito di dimissioni, decadenza o altra causa si debba procedere a sostituire un componente di una Commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante, ed il Consiglio delibera la relativa sostituzione.
5. Il funzionamento, la composizione numerica, i poteri, i compiti e la durata in carica delle Commissioni sono determinati dal Consiglio, nel rispetto delle norme generali di cui al presente Capo, contestualmente all'adozione delle delibere istitutive.

Art. 18 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente ed il Vicepresidente di ciascuna Commissione sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione avviene nella prima riunione della Commissione stessa che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Entro cinque giorni dall'elezione il Presidente della Commissione comunica al Sindaco-Presidente del Consiglio la propria nomina e quella del Vicepresidente.
4. Nel caso della Commissione di garanzia, il Presidente della stessa è eletto dal Consiglio comunale con votazione alla quale prendono parte tutti i Consiglieri ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi di minoranza. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai Consiglieri di altri gruppi che non siano quelli di minoranza. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

5. Le sedute sono convocate dal Presidente, con avvisi scritti da recapitarsi al domicilio dei membri della Commissione almeno tre giorni interi prima della riunione, contenenti anche il relativo ordine del giorno. Contestualmente alla convocazione, di cui va data comunicazione, nello stesso termine al Sindaco, va di norma trasmessa, a tutti i componenti, copia degli atti da esaminare nella seduta.

6. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione, quando lo richiedano almeno due dei relativi componenti, entro 20 giorni dalla richiesta.

7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti in ordine al comportamento ed alla moralità delle persone, nonché negli altri casi specificamente previsti dalla legge.

9. Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

10. Il Presidente della Commissione, ai fini di approfondire specifiche questioni, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione gli organi burocratici dell'Ente, il revisore dei conti, tecnici, funzionari e professionisti esterni, nonché i rappresentanti di forze sociali, politiche, culturali ed economiche, espressioni della comunità locale.

11. Le decisioni, in seno alle Commissioni, sono assunte a maggioranza mediante votazione palese. In caso di parità di voti viene valutato doppio il voto del Presidente.

12. Alle riunioni di ciascuna commissione è fatto obbligo di partecipare, con esclusive funzioni di supporto tecnico-giuridico, al Segretario comunale o funzionario dell'ente da lui delegato, a cui è demandato anche il compito di redigere il verbale della seduta. Copie dei verbali sommari delle riunioni delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta delle risultanze del verbale.

Capo V - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 19 - Designazione e funzioni.

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Sindaco-Presidente designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Sindaco-Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 20 - Inizio e cessazione del mandato elettivo

L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti da parte dell'organo elettorale secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate mediante comunicazione scritta e debitamente sottoscritta, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione e sono immediatamente efficaci. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

Il Consiglio deve provvedere alla surrogazione dei dimissionari entro, e non oltre, dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 21 - Partecipazione alle adunanze - Pronuncia di decadenza

Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per cinque sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco-Presidente entro il terzo giorno successivo a quello della riunione.

Il Consiglio prima di deliberare la decadenza incarica il Sindaco-Presidente di notificare la contestazione delle assenze non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare entro dieci giorni dalla notifica le eventuali cause giustificative delle assenze, documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Sindaco-Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.

Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento per il nuovo eletto dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché ne prenda nota nel verbale.

Art. 22 – Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento che riguardi la comunità locale.
2. Essi esercitano tale diritto, in particolare, mediante la presentazione di:
 - a) proposte di deliberazione;
 - b) emendamenti alle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno del consiglio;
 - c) interrogazioni;
 - d) interpellanze;

e) mozioni.

3. Ogni Consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, può presentare al sindaco e agli assessori istanze di sindacato ispettivo.

4. Il diritto di iniziativa va esercitato in forma corretta e dignitosa, evitando frasi sconvenienti o ingiuriose.

5. Tutte le proposte ed istanze vanno debitamente sottoscritte dai consiglieri proponenti.

Art. 23 - Proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni possono essere avanzate limitatamente alle materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. Esse, redatte per iscritto, debbono essere formulate in modo chiaro ed articolato.

3. Le proposte di deliberazione vanno indirizzate al Sindaco il quale, dopo l'istruttoria della pratica da parte dei competenti funzionari comunali e l'acquisizione dei prescritti pareri, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art 24 - Emendamenti

1. Gli emendamenti consistono nelle richieste di correzioni, modificazioni ed integrazioni alle proposte deliberative previste all'ordine del giorno del Consiglio comunale che il Consigliere può presentare al Sindaco, anche per iscritto, nel corso della seduta. Sono fatti salvi i diversi termini e le diverse procedure stabiliti dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, per la presentazione di emendamenti a specifiche proposte di deliberazione consiliare.

2. Sugli emendamenti presentati nel corso della seduta il Sindaco invita il Segretario comunale ad esprimere un parere, nell'ambito delle sue competenze.

3. Qualora detto parere non possa essere immediatamente espresso, la trattazione dell'argomento può essere inserita dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero rinviata all'adunanza successiva.

4. L'intervento di presentazione di un emendamento nel corso dell'adunanza, deve essere contenuto nel limite di cinque minuti.

Art. 25 - Interrogazioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare per iscritto al Sindaco o agli Assessori comunali interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta, debitamente firmata, e preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune, rivolta al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere motivi e criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento. Le interrogazioni con carattere ispettivo sono finalizzate ad accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

3. La risposta all'interrogazione è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di legge. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio la risposta è data per iscritto entro il termine di trenta giorni.
4. Se il Consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 26 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o ad un Assessore circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo.
2. L'interpellanza, da presentarsi in forma scritta al protocollo dell'Ente, viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
3. Nella trattazione dell'interpellanza sono osservati i tempi e le procedure seguenti:
 - a) l'interpellante illustra l'interpellanza nel tempo di dieci minuti. Qualora essa sia stata sottoscritta da più Consiglieri, l'illustrazione può essere svolta solo da uno dei firmatari;
 - b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interpellante ha facoltà di replica solo per dichiarare se si ritiene soddisfatto o meno della risposta;
 - d) le interpellanze relative a questioni identiche, o comunque strettamente connesse, sono svolte contemporaneamente ed agli interpellanti, ciascuno dei quali ha il diritto di illustrazione, viene fornita un'unica risposta.
4. Qualora all'ordine del giorno di una seduta consiliare risultino iscritte interrogazioni ed interpellanze di pari o analogo contenuto, esse sono trattate contemporaneamente, e viene fornita un'unica risposta. In tali casi si procede prima all'illustrazione delle interrogazioni e, successivamente, a quella delle interpellanze.
5. L'interpellanza, avendo carattere informativo, al pari dell'interrogazione non dà luogo a discussione.

Art. 27 - Mozioni

1. I Consiglieri possono presentare mozioni, su argomenti che riguardino direttamente l'attività del Comune o che interessino, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità locale.
2. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi, oppure avere per scopo la formulazione di un voto del Consiglio comunale in merito ai criteri seguiti o che si intendano seguire nella trattazione di determinate questioni, ovvero di un voto politico - amministrativo su fatti e problemi a cui la comunità locale è interessata.
3. La mozione, da presentarsi in forma scritta al protocollo, viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
4. Le mozioni vanno svolte nei tempi previsti dall'art. 44 del presente regolamento, che detta la disciplina generale per gli interventi in Consiglio sugli argomenti oggetto di discussione.
5. Le mozioni sono illustrate dai Consiglieri proponenti. Qualora una mozione sia stata sottoscritta da più Consiglieri, l'illustrazione può essere svolta solo da uno dei firmatari.

6. Le mozioni relative a questioni identiche, o comunque strettamente connesse, formano oggetto di un'unica discussione, fermo restando il diritto di illustrazione per un proponente di ciascuna mozione.

7. Quando all'ordine del giorno di una seduta consiliare risultino iscritte interrogazioni, interpellanze e mozioni di pari o analogo contenuto, la discussione sulle mozioni assorbe gli oggetti sia delle interrogazioni che delle interpellanze, fermo restando il diritto di illustrazione per gli interroganti ed interpellanti, che va esercitato prima che inizi la trattazione delle mozioni.

8. La mozione si conclude con una risoluzione, che è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 28 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Oltre che su richiesta del Sindaco, il Consiglio comunale può essere convocato, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, la relativa proposta di deliberazione.

4. Il Sindaco, dopo l'istruttoria della pratica da parte dei competenti funzionari comunali e l'acquisizione dei prescritti pareri, iscrive gli argomenti all'ordine del giorno e convoca il Consiglio.

5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, provvede il Prefetto, ai sensi di legge.

Art. 29 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nonché di accedere ai relativi atti.

2. I Consiglieri comunali, nell'esercizio del diritto di accesso e nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, nonché rispettare i divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui alla legge n. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 30 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è nominato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. m) del D. Lgs. n. 267/2000.

2. La nomina è effettuata dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta, salvo diversa disposizione di legge.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Presidente di gruppo comunicare al Sindaco-Presidente il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio, con voto palese, nomina i consiglieri designati.
4. Se il consigliere nominato cessa dall'incarico, per dimissioni o altra causa, il Consiglio procede alla relativa surrogazione nella prima seduta utile successiva all'evento.
5. Qualora il Consiglio debba nominare o designare più rappresentanti presso il medesimo ente azienda o istituzione, almeno un rappresentante è riservato alla minoranza consiliare.

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

Art. 31 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, nel caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
5. Sono considerate ordinarie le adunanze in cui vengano iscritte le proposte deliberative inerenti l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e delle linee programmatiche di mandato.
Sono considerate straordinarie tutte le altre adunanze.
6. Quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili, il Consiglio è convocato d'urgenza, osservando i termini ridotti di convocazione stabiliti per queste adunanze dall' art. 28 del presente regolamento.
7. Stabilendo l'avviso di prima convocazione anche il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato solo ai Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco, da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

9. "Il Sindaco dispone la convocazione al Consiglio anche dei consiglieri del Consiglio Junior quando all'ordine del giorno sono presenti argomenti da discutere compatibili con le funzioni del Consiglio junior di cui all'art. 2 del rispettivo regolamento".

Art. 32 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario comunale.

4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni e interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, in modo da individuarne l'oggetto agevolmente e con certezza. Vanno prima elencati gli argomenti da trattare in seduta pubblica e dopo, con espressa menzione, quelli da trattare in seduta segreta.

6. L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio del Comune nei medesimi termini, previsti dal successivo art. 33, per la consegna degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.

7. La pubblicazione all'albo pretorio dell'ordine del giorno deve permanere sino al termine dell'adunanza.

8. Il Sindaco, in occasione di ciascuna riunione del Consiglio, assicura forme supplementari di pubblicità e diffusione al fine di favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

Art. 33 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. La convocazione del consiglio è disposta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. La convocazione del consiglio avviene a mezzo di PEC con avvisi da inviare ai componenti del consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnati dall'amministrazione. La consegna si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella PEC. Questa modalità può essere integrata con invio da altre forme di comunicazione, come l'invio di brevi messaggi di testo al telefono cellulare. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet del comune, assolvendo in tal modo agli obblighi di comunicazione. Le proposte e gli eventuali documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei consiglieri mediante pubblicazione nell'apposita area riservata all'interno del sito istituzionale dell'ente.

2. Ove per causa di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo si procederà a comunicare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale il quale fa risultare nella relata il giorno e l'ora della consegna, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione un domiciliatario residente nel comune indicando con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e d'ogni altro atto pertinente alla carica esonerando, l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Nelle more della designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri:
 - a) per le adunanze ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) per le adunanze straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
 - c) per le adunanze convocate d'urgenza, almeno 24 ore prima dell' inizio della seduta.
5. Per il calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell' avviso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
6. I motivi che giustificano la convocazione d'urgenza ed i provvedimenti integrativi o rettificativi dell'ordine del giorno già diramato, possono essere sindacati dal Consiglio il quale può determinare, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno, stabilito dal Consiglio stesso. In tal caso, l'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento della decisione.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del c.p.c. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Il Sindaco assicura inoltre che copia dell'avviso di convocazione, con inserito il relativo ordine del giorno, sia trasmessa:
 - a) agli assessori esterni;
 - b) al segretario comunale;
 - c) ai responsabili del servizio;
 - d) al servizio di polizia municipale;
 - e) alla stazione dei carabinieri competente;
 - f) al revisore dei conti;
 - g) al prefetto.

Art. 34 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, contestualmente alla convocazione stessa. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento degli uffici del Comune. In caso di giorni festivi immediatamente antecedenti la seduta consiliare, la consultazione degli atti è assicurata presso il Comando di Polizia Municipale per almeno due ore antimeridiane.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli schemi di deliberazione depositati con i relativi allegati ed ogni altro atto richiamato negli stessi, nonché di ottenere dai funzionari dell'Ente eventuali chiarimenti. Delle proposte di deliberazione e documentazione depositati i Consiglieri possono richiedere copia che va rilasciata dai competenti uffici comunali, a ciascun gruppo consiliare entro 12 ore dalla richiesta.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala consiliare.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non viene depositata nei termini di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal soggetto proponente e corredata, ove previsto, dei prescritti pareri resi dai funzionari competenti.

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 35 – La partecipazione del Segretario comunale.

1. Alle adunanze del Consiglio partecipa il Segretario comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza tecnico-giuridica.
2. Il Segretario, all'occorrenza, può richiedere la collaborazione dei funzionari del Comune.
3. Il Segretario redige il verbale della seduta ed esegue l'appello nominale dei Consiglieri.

Art. 36 – Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Sindaco-Presidente dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorso un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale, quando constata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò

viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 37. Adunanza di seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene:
-in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione;

-in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio;

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

3. All'adunanza di seconda convocazione si applica la disciplina prevista nei commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 31 del presente regolamento.

4. Le modalità relative alla seconda convocazione sono stabilite dal successivo art. 37 del presente regolamento.

Art. 38. Adunanze di seconda convocazione – Modalità

1. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco-Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

2. Quando l'adunanza di seconda convocazione viene rinviata a data da definirsi, il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti in caso di urgenza, deve essere comunicata a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti può essere deciso il rinvio della loro trattazione.

L'adunanza del Consiglio si apre, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, con l'appello nominale dei Consiglieri effettuato dal Segretario, al fine di accertare l'esistenza del numero legale per validamente deliberare.

2. Se il numero legale non è raggiunto nel termine di sessanta minuti dall'ora stabilita nell'avviso, il Presidente ne fa prendere atto nel verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Art. 39 - Apertura della seduta

1. Il Segretario Comunale verifica la presenza del numero legale e il Sindaco-Presidente dichiara aperta la seduta.
2. Ove siano decorsi sessanta minuti da quella indicata come ora d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta si ritiene rinviata di pieno diritto. La successiva seduta dovrà essere convocata con le modalità previste nel precedente art. 32 del presente regolamento, ma nell'avviso può essere omissivo l'ordine del giorno, che resta quello precedentemente fissato.

Art. 40 - Adunanze pubbliche e segrete.

1. Le adunanze del consiglio comunale sono di norma pubbliche.
2. Le sedute sono aperte al pubblico in spazi adeguatamente predisposti dall'ente.
3. Il presidente del consiglio tutela la dignità e le funzioni del consiglio assicurando il buon andamento dei lavori mantenendo l'ordine e assicurando l'osservanza delle leggi.
4. Le sedute sono registrate con mezzi elettromeccanici, informatici e/o audiovisivi, che restano in esclusiva disponibilità dell'ente, il quale resta l'unico soggetto autorizzato al rilascio di copie.
5. Il consiglio comunale, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e del pluralismo informativo, assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni consiliari mediante trasmissioni televisive informatiche, in diretta o registrate dedicate alle loro adunanze, con l'unico scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività politico-amministrative dell'ente.
6. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal decreto legislativo n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta, nel corso del dibattito consiliare in seduta pubblica, la discussione abbia ad oggetto dati che attengono ai dati sensibili: lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
7. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari in seduta pubblica abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rilevare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.
8. Le sedute segrete sono tali quando nella discussione si trattano argomenti per i quali si renda necessario garantire la tutela della riservatezza e il diritto alla privacy dei soggetti interessati, ed in ogni caso per le ipotesi di cui al precedente comma 5.
9. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
10. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio e il segretario comunale vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 41 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 42 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.

2. Quando intendano partecipare alla discussione, i Consiglieri ne fanno richiesta al Sindaco-Presidente all'inizio del dibattito sull'argomento in trattazione, o al termine dell'intervento di un altro membro dell'assemblea. Gli oratori durante il loro intervento si rivolgono al Presidente e al Consiglio.

3. Al fine anche di garantire la corretta verbalizzazione, debbono essere evitati, al di fuori degli interventi regolarmente autorizzati, i dialoghi e le discussioni tra Consiglieri. Nel caso ciò avvenga il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che vi hanno dato origine, lasciandola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, e deve essere contenuto nei limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento. Nei casi di inottemperanza il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, ovvero non concluda rapidamente il proprio intervento, gli toglie la parola.

5. Solo al Presidente è consentito interrompere il Consigliere che stia parlando, ed unicamente nel caso in cui si renda necessario richiamarlo all'osservanza del presente regolamento.

6. Nel corso delle adunanze i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi debbono riguardare decisioni, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

7. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, e deve comunque essere contenuto nei limiti del civile rispetto.

8. Se un Consigliere pronuncia frasi sconvenienti ovvero turba, con un comportamento scorretto, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

9. Dopo il secondo richiamo fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta il Presidente, qualora detto Consigliere non raccolga l'invito, gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta tale decisione il Consiglio, su sua richiesta, decide in merito con votazione palese.

10. Qualora il Consigliere dovesse ulteriormente persistere nel suo atteggiamento il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta, facendone constare le motivazioni nel verbale dell'adunanza, ma non può espellere il Consigliere dall'aula.

11. Ove la disposizione non venga rispettata il Presidente dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta.

Art. 43 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco-Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nello spazio riservato ai Consiglieri solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione per il tempo determinato a sua discrezione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 44 - Comunicazioni del Sindaco - Presidente e dei Consiglieri

1. Il Sindaco-Presidente, all'inizio della seduta, può fare eventuali comunicazioni di interesse generale, anche estranee all'ordine del giorno della seduta, sulle quali non è consentito aprire discussioni né tantomeno deliberare. In merito alle stesse ciascun consigliere può solo fare brevi osservazioni, da svolgere nel termine di cinque minuti.
2. In apertura di seduta ogni membro del Consiglio, prima che inizi la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, può chiedere al Presidente la parola per eventuali comunicazioni preliminari, anche estranee agli oggetti da trattare nella seduta, ovvero per celebrare o commemorare eventi di significativo rilievo.
3. Se la comunicazione riguarda, anche solo incidentalmente o marginalmente, la sfera dei comportamenti e degli atti dei Consiglieri o del Segretario comunale, siano essi connessi o non connessi a precedenti adunanze, il Consigliere che intende chiedere la parola in assemblea deve far pervenire al soggetto interessato copia scritta della sua comunicazione almeno un giorno prima della riunione nella quale lo stesso effettua la comunicazione.
4. Gli interventi indicati nel secondo comma del presente articolo, da contenere nel limite di cinque minuti ciascuno, non possono comunque originare discussioni o dar luogo a deliberazioni. E' in ogni caso fermo il diritto di replica, contestuale od azionabile in successiva adunanza, dei soggetti di cui al terzo comma, eventualmente interessati.

Art. 45 - Norme generali per la discussione degli argomenti

1. Dopo l'apertura dell'adunanza e l'accertamento del numero legale, il Consiglio procede all'esame degli argomenti, i quali vengono trattati in base all'elencazione riportata nel relativo ordine del giorno.
2. Su proposta del Sindaco-Presidente, o anche di un Consigliere, l'ordine di trattazione degli argomenti può, in qualunque momento, essere variato, previa votazione favorevole del Consiglio.
3. In nessun caso il Consiglio può deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. Per ciascun argomento da esaminare, la discussione ha inizio con la lettura dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno della seduta da parte del Presidente e prosegue con l'illustrazione della relativa proposta di deliberazione fatta dallo stesso Presidente, o dall'Assessore delegato per materia, o dal Consigliere proponente.
5. Al termine dell'illustrazione di ogni argomento il Presidente dà la parola ai Consiglieri che chiedano di intervenire, seguendo l'ordine di iscrizione e dando la precedenza a quanti abbiano chiesto di parlare per questione pregiudiziale o sospensiva, per mozione d'ordine o per fatto personale.
6. Il Consigliere che ha ottenuto la parola può scambiare il proprio turno ad intervenire con quello di un altro membro del Consiglio.
7. Il Consigliere inserito nell'elenco degli iscritti a parlare che dovesse risultare assente dall'aula al momento del suo turno, decade dal diritto alla parola.
8. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa subito in votazione.
9. Nella trattazione di un medesimo argomento, ciascun Presidente di gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può effettuare un primo intervento di non più di trenta minuti ed un secondo, nella conclusione del dibattito, per dieci minuti. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di quindici minuti ciascuno.
10. Il relatore replica in forma concisa gli interventi, associando quelli che hanno avuto stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
11. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore egli eventuali interventi conclusivi dei Presidenti dei gruppi di cui al nono comma, dichiara conclusa la discussione.
12. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Presidente del Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempi sopra stabilito.
13. Nessun intervento in corso, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in altra seduta.

Art. 46 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un dato argomento non sia discusso, mentre la questione sospensiva si configura quando viene richiesto il rinvio della sua trattazione ad altra adunanza.

2. Esse debbono essere motivate, e vanno proposte dal Consigliere, di norma, prima che inizi la relativa discussione. Il Sindaco-Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della trattazione, quando la loro proposizione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
3. La questione pregiudiziale e quella sospensiva rivestono carattere incidentale, e la discussione sull'argomento non può pertanto proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato nel merito.
4. Su tali questioni possono parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ogni gruppo consiliare, **tutti** nel tempo di dieci minuti ciascuno.
5. In presenza di più proposte di questione pregiudiziale e/o sospensiva su un medesimo argomento, dopo l'illustrazione fatta dai proponenti di ciascuna di esse ha luogo un'unica discussione, con le limitazioni di cui al comma precedente, e di seguito si procede ad un'unica votazione.

Art. 47 - Mozione d'ordine

1. Per mozione d'ordine si intende il richiamo all'osservanza delle norme legislative, statutarie o regolamentari, e delle procedure che regolano i lavori consiliari, che ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento dell'adunanza.
2. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Sindaco-Presidente, con giudizio motivato. Il proponente, qualora non condivida la risoluzione del Presidente può appellarsi al Consiglio, che decide senza ulteriori discussioni.
3. Sulla mozione d'ordine possono parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ogni gruppo consiliare, nel tempo di dieci minuti ciascuno.

Art. 48 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualsiasi momento dell'adunanza, che viene pertanto sospesa dal Sindaco-Presidente.
3. Il Consigliere che chieda la parola per fatto personale deve indicarne la ragione ed il Presidente, con giudizio motivato, decide se il fatto sussiste o meno.
4. Il richiedente, qualora non dovesse accettare la decisione del Presidente, può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia nel merito senza ulteriori discussioni.
5. Ottenuta la parola per fatto personale, il richiedente deve concludere il proprio intervento entro dieci minuti.
6. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione già chiusa o fare apprezzamenti sulle decisioni del Consiglio.

Art. 49 - Partecipazione degli Assessori esterni.

1. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio, negli appositi seggi ad essi riservati, ed intervenire nelle discussioni in qualsiasi momento.

2. Essi non hanno diritto di voto e la loro partecipazione alle adunanze non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 50 - Ammissione di funzionari comunali e tecnici

1. Il Sindaco-Presidente, ai fini di approfondire specifici aspetti di un argomento iscritto all'ordine del giorno, può invitare **alla discussione**, anche su richiesta dei Consiglieri, i funzionari comunali per effettuare relazioni e fornire chiarimenti.

2. Per le stesse finalità possono essere altresì invitati il revisore dei conti, tecnici, funzionari e professionisti esterni.

3. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.

4. Effettuate le comunicazioni richieste, i suddetti organi tecnici vengono congedati dal Presidente, che può anche invitarli a restare a disposizione per il prosieguo dell'adunanza.

Art. 51 - Chiusura della seduta

1. Esaurita la discussione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco-Presidente dichiara conclusa l'adunanza.

2. Nei casi in cui non possa ultimarsi la trattazione di tutti gli affari, per ragioni diverse dalla mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta rinviandola, per la prosecuzione, ad una successiva adunanza, la quale resta comunque di prima convocazione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Presidente è tenuto a trasmettere gli avvisi di convocazione per la stessa contenenti l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare a tutti i consiglieri.

4. Detti avvisi debbono essere notificati almeno 24 ore prima dell'inizio della nuova adunanza.

Art. 52 - Verbale dell'adunanza – Attività di referenza del Segretario comunale

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. I verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti dal Segretario. I verbali sono sottoscritti dallo stesso Segretario unitamente al Sindaco-Presidente dell'adunanza e al Consigliere anziano.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta gli interventi nel testo integrale così come registrati ai sensi del precedente art.39, il testo integrale delle deliberazioni e il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Esso riporta altresì i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti e degli scrutatori, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti sulle varie proposte, l'orario di trattazione degli oggetti ed ogni altra significativa risultanza dei lavori consiliari.

7. Alle richieste di informazioni o chiarimenti il Segretario comunale può rispondere anche in sede di prima adunanza utile successiva a quella in cui tali richieste sono presentate. Il Segretario può chiedere al Consigliere interessato che le richieste di cui al presente comma siano formulate in forma scritta.

8. Il Segretario comunale può intervenire e fornire informazioni o chiarimenti sugli argomenti oggetto di trattazione nella seduta indipendentemente anche da espressa richiesta da parte dei Consiglieri.

9. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale e il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza le stesse sono in modo conciso iscritte a verbale.

10. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvi i casi in cui si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato.

CAPO III – DELIBERAZIONI

Art. 53 - Forme e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché lo stesso sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile dell'ufficio, il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro e univoco.

5. Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale provvede alle variazioni conseguenti e il testo modificato viene letto al Consiglio prima della votazione.

7. Dei pareri obbligatori di altri Enti ed uffici di cui all'art. 139 del D. lgs 267/2000 devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella premessa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla normativa vigente, si prescinde da essi facendolo constare nell'atto.

Art. 54 – Approvazione - Revoca - Modifica.

1. Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema posto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione o annullamento delle proprie deliberazioni, in

particolare quando si accertino o si presentino fatti, atti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento o che siano sopraggiunti.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o annullare la deliberazione già adottata.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o annullamenti di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite o acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

CAPO IV - VOTAZIONI

Art. 55 – Dichiarazione di voto

I capi dei gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del gruppo in una breve dichiarazione di voto che verrà svolta oralmente.

Art. 56 – Modalità generali di votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

5. Per i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Successivamente vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 57 – Votazioni in forma palese

Nelle Votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

Il Sindaco-Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 58 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o se in tal senso si è pronunciato il Consiglio su proposta del Sindaco-Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “sì” favorevole alla deliberazione proposta e del “no” alla stessa contrario, fatta salva la facoltà di astensione dal voto.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente con l'assistenza del Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 59 – Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta, Il Sindaco-Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente al gruppo o ai gruppi di minoranza.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome di colui che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza;
3. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente e al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori. Esperite le operazioni di votazione, le schede sono distrutte, e della circostanza si dà atto nel verbale.

Art. 60 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato", oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 61 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei presenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco-Presidente ai Consiglieri comunali in carica.
Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.